



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DONNO, MATRISCIANO, MININNO, VONO, CASTELLONE, Giuseppe PISANI, ROMANO, GAUDIANO, DI MARZIO, SILERI, MARINELLO, MAUTONE, ROMAGNOLI, ORTIS, FEDE, MAIORINO, GUIDOLIN e PATUANELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2018

Disposizioni per l'introduzione di strutture dedicate ad attività ludiche per bambini con disabilità

ONOREVOLI SENATORI. - L'accesso alle attività ricreative è da intendersi quale momento di sintesi e garanzia della effettività dell'aiuto di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006.

È da intendersi fruibile e quindi inclusivo quel parco giochi in cui le strutture ludiche, i percorsi, i servizi presenti e tutti gli altri elementi componenti l'area sono scelti in funzione di un utilizzo possibile da parte di tutti i bambini e le bambine, ivi compresi i bambini e le bambine con disabilità.

Un parco giochi inclusivo è un luogo dove tutti i bambini e le bambine, ognuno con le proprie diverse abilità, trovano concrete opportunità di gioco e di relazione e dove gli adulti possono prendersi cura di loro.

Un parco giochi inclusivo non ha giochi dedicati esclusivamente a bambini con disabilità, ma contiene giochi per tutti, in quanto nessun gioco può essere identificato come gioco per disabili.

Il disegno di legge si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 illustra le finalità del disegno di legge: assicurare ai bambini con disabilità eguale fruibilità rispetto agli altri bambini delle strutture dedicate ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero ed assicurare altresì che essi possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale.

Per tali finalità l'articolo 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo destinato al rimborso delle spese sostenute e documentate da parte dei comuni per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini diversamente abili.

Gli articoli 3 e 4 specificano i destinatari, l'entità massima del rimborso e le tipologie di interventi rimborsabili.

Le modalità di presentazione delle domande di rimborso, la documentazione richiesta nonché i criteri di valutazione delle domande e le modalità di erogazione del rimborso sono stabilite con un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge intende assicurare ai bambini con disabilità eguale fruibilità, rispetto agli altri bambini, delle strutture dedicate ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero ed assicurare altresì che essi possano beneficiare di tali servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale.

2. La fruibilità delle strutture dedicate alle attività ricreative è da intendersi quale momento di sintesi e garanzia della effettività dell'aiuto di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

3. È da intendersi fruibile e quindi inclusivo quel parco giochi in cui le strutture ludiche, i percorsi, i servizi presenti e tutti gli altri elementi componenti l'area sono scelti in funzione di un utilizzo possibile da parte di tutti i bambini e le bambine, ivi compresi i bambini e le bambine con disabilità.

4. Un parco giochi inclusivo è un luogo dove tutti i bambini e le bambine, ognuno con le proprie diverse abilità, trovano concrete opportunità di gioco e di relazione e dove gli adulti possono prendersi cura di loro.

5. Un parco giochi inclusivo non ha giochi dedicati esclusivamente a bambini con disabilità, ma contiene giochi per tutti, in quanto nessun gioco può essere identificato come gioco per disabili.

Art. 2.

(Fondo)

1. Per le finalità di cui al articolo 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo denominato «Fondo per la piena fruibilità dei parchi gioco», con una dotazione finanziaria pari ad euro 1.500.000, destinato al rimborso delle spese sostenute e documentate da parte dei comuni per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini diversamente abili, secondo quanto disposto dall'articolo 4.

Art. 3.

(Destinatari ed entità massima del rimborso)

1. Sono destinatari del rimborso di cui all'articolo 2 i comuni che intendono adeguare i parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini con disabilità e che, a tal fine, redigono progetti per la realizzazione di lavori finalizzati alla creazione di parchi gioco inclusivi.

2. Sono rimborsabili le spese sostenute e documentate da parte dei comuni per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini diversamente abili fino ad un massimo di euro 10.000.

3. Ogni comune può presentare soltanto una domanda.

Art. 4.

(Interventi rimborsabili)

1. Sono rimborsabili le spese sostenute e documentate da parte dei comuni, inerenti alle seguenti attività:

a) redazione dei progetti di adeguamento dei parchi gioco comunali alle esi-

genze dei bambini diversamente abili. A tal fine, sono ammissibili le seguenti spese sostenute e documentate:

- 1) spese tecniche di progettazione;
- 2) direzione dei lavori;
- 3) redazione del certificato di regolare esecuzione;

b) lavori di adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini diversamente abili. Sono ammissibili spese sostenute e documentate per lavori di adeguamento riguardanti le seguenti categorie di opere:

- 1) percorsi e rampe di accesso all'area gioco;
- 2) pavimentazioni dell'area gioco;
- 3) giochi;
- 4) strutture di gioco combinate;
- 5) strutture per lo sport.

Art. 5.

(Disposizioni attuative)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di rimborso e la documentazione richiesta a pena di nullità della domanda stessa, nonché i criteri di valutazione delle domande e le modalità di erogazione del rimborso.

€ 1,00